

COMUNE di DAIANO



NOTA INTEGRATIVA

AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 – 2020

PREMESSA

Dal 2016 è entrata in vigore anche per i Comuni Trentini, la riforma della contabilità degli enti locali, ad opera del D.Lgs.118/2011, successivamente modificato ed integrato, dal D.Lgs. 126/2014.

L'ingresso previsto dal Legislatore nella nuova contabilità armonizzata è risultato graduale: nell'anno 2015, infatti, gli enti trentini hanno avuto l'obbligo di adeguare la gestione ai nuovi principi contabili armonizzati, tutti i fatti gestionali sono stati gestiti quindi secondo le regole contabili nuove.

Sono invece stati mantenuti con pieno valore autorizzatorio gli schemi di bilancio già in uso, ovvero quelli previsti dal DPR 194/1996, affiancando, a soli fini conoscitivi, quelli previsti dal D.Lgs. 118/2011.

Dal 2017 la riforma entra a pieno regime: tutti gli enti locali, abbandonano definitivamente i vecchi schemi ed adottano esclusivamente gli schemi armonizzati.

Il Comune di DAIANO ha applicato pertanto dall'esercizio 2016 i principi contabili armonizzati.

Dal 2017 l'Ente adotta anche i nuovi schemi di bilancio: da qui la necessità di redigere ed approvare la presente nota integrativa, prevista dal nuovo principio applicato della programmazione – punto 9.11 di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatori e gestionali.

Tra le innovazioni apportate, si richiamano quelle maggiormente significative:

- il Documento Unico di Programmazione DUP che ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;
- gli schemi di bilancio strutturati diversamente, in coerenza con quelli previsti per le amministrazioni dello Stato, con una diversa struttura di entrate e spese;
- reintroduzione della previsione di cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze; ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all'interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei dirigenti;
- viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;
- vengono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata;
- viene prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- viene introdotto il piano dei conti integrato sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
- la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente;

➤ l'unità elementare di voto sale di un livello;

➤ le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

➤ politico-amministrative in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;

➤ di programmazione finanziaria poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;

➤ di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla natura finanziaria del bilancio;

➤ di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate;

➤ informative in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa.

La presente "nota integrativa", quindi, arricchisce i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

➤ descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;

➤ informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;

➤ esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO

La Giunta Comunale predispone e presenta all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018-2020 ed annessi allegati.

Lo schema di bilancio, ed annessi allegati, è stato redatto in collaborazione con Responsabili dei Servizi sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione, in linea con gli impegni assunti con il Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e che consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel D.lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;
2. principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;
3. principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;
4. principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;
5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio; attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa; correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino

il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;

6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;

7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;

8. principio della congruità: verifica dell'adequatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;

9. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;

10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;

11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati debba rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio;

12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;

13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, oculatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;

14. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;

15. principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;

16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati;

17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;

18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

Il Pareggio di bilancio

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2018 - 2020 chiude con i seguenti totali a pareggio:

ENTRATE	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Fondo pluriennale vincolato	14.164,00	10.650,00	10.650,00
Titolo 1	326.500,00	325.250,00	325.250,00
Titolo 2	160.385,00	157.300,00	157.300,00
Titolo 3	296.986,00	295.300,00	260.300,00
Titolo 4	396.400,00	159.400,00	139.400,00
Titolo 5			
Totale entrate finali	1.194.435,00	947.900,00	892.900,00

SPESE	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Titolo 1	798.035,00	788.500,00	753.500,00
Titolo 2	396.400,00	159.400,00	139.400,00
Titolo 3			
Totale spese finali	1.194.435,00	947.900,00	892.900,00
Differenza	0,00	0,00	0,00

Il pareggio del Bilancio di Previsione 2018-2020, a legislazione vigente, è stato quindi raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede:

1. politica tariffaria: sono state mantenute invariate le tariffe del servizio idrico integrato, a domanda individuale e non. Per un maggior dettaglio si rimanda alle singole delibere di approvazione delle tariffe in vigore dal 2018;

2. politica relativa alle previsioni di spesa: in relazione ai vincoli imposti dalle varie normative (es. D.L. 78/2010, D.L. 95/2012) ed ai sempre maggiori tagli subiti dalle autonomie locali, al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dall'amministrazione, garantendo il regolare funzionamento di tutti i servizi, è stata attuata la seguente politica sulla spesa:

contenimento delle spese previste nel bilancio di previsione, soprattutto delle spese facoltative relative ai servizi in gestione associata (Servizio Entrate, gestione Scuola Primaria);

3. per quanto riguarda la spesa di personale, soggetta a numerosi vincoli e "blocchi", anche di tipo economico e contrattuale, in attesa del riassorbimento del personale degli enti di area vasta, i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi sono stati garantiti dall'attuale personale in servizio, a cui vengono richiesti sempre maggior collaborazione ed impegno. Non sono previste pertanto nuove assunzioni, ad eccezione del personale assunto stagionalmente.

4. l'entrata relativa ai proventi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione) è destinata esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;

5. politica di indebitamento: il Comune di DAIANO non ha previsto il ricorso all'indebitamento per finanziare le spese di investimento al fine di non gravare il bilancio di nuovi oneri finanziari e nel rispetto della manovra eseguita nel corso dell'esercizio 2016 relativa all'estinzione anticipata dei mutui in essere.

A carico del bilancio 2018 e seguenti non esiste pertanto la spesa relativa ad interessi passivi o a rate di ammortamento di mutui.

Il pareggio complessivo di bilancio è rilevabile dagli allegati al bilancio di previsione.

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE

Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

IMIS - IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE

L'IMIS è stata introdotta, a decorrere dal 1° gennaio 2015, con Legge Provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, ai sensi dell'art. 80, comma 2, dello Statuto speciale di autonomia, in sostituzione delle componenti IMUP e TASI della IUC (Imposta Unica Comunale).

Per le aliquote previste per il 2018, invariate rispetto al 2017, si rimanda alla relativa delibera di approvazione allegata al Bilancio di Previsione.

Il Servizio Associato per la gestione delle Entrate svolge attività di accertamento e liquidazione anche sui tributi soppressi come l'ICI, e l'IMU, relativamente alle annualità per le quali non è ancora intervenuta decadenza dal potere di accertamento.

IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI

La gestione è effettuata in regia diretta tramite il Servizio Associato di gestione entrate. Il gettito complessivo dell'imposta per ognuno degli esercizi è il seguente, stabilito in base alle tariffe approvate con deliberazione consiliare n. 37 dd. 28.12.2007, valide a decorrere dall'anno 2008:

2018	2019	2020
1.000,00	1.000,00	1.000,00

TOSAP

Per la tassa di occupazione permanente di suolo pubblico è prevista un'entrata di € 1.700,00 per ogni anno nel triennio, sulla base delle tariffe approvate con deliberazione consiliare n. 38 del 19.12.2007, valide a decorrere dall'anno 2008.

Titolo 2° - Trasferimenti correnti

TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA:

Per quanto riguarda il trasferimento provinciale di parte corrente a valere sul "Fondo perequativo" è previsto il consolidamento delle quote relative alle indennità di vacanza contrattuale, alla spesa per le progressioni orizzontali, oltre al riconoscimento del trasferimento compensativo del mancato gettito derivante dalla soppressione dell'addizionale comunale all'accisa sul consumo di energia elettrica.

Nel titolo 2° è previsto l'utilizzo del 40% del F.I.M. a finanziamento delle spese correnti, nel rispetto del limite percentuale previsto dal protocollo d'intesa.

Titolo 3° - Entrate extra tributarie

PROVENTI VENDITA BENI E SERVIZI E DALLA GESTIONE DEI BENI

Sono qui contabilizzati i seguenti introiti:

- provento taglio boschi, servizio idrico integrato; fitti attivi.

PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI

Questa voce si riferisce sostanzialmente alle sanzioni per violazioni al codice della strada e dei regolamenti comunali.

RIMBORSI ED ALTRE ENTRATE CORRENTI

Rientrano in questa tipologia le entrate derivanti da rimborsi di terzi di spese sostenute dall'ente a vario titolo, come ad esempio il rimborso dalla gestione dei servizi associati, rimborso per la gestione della Scuola Primaria, concorso per spazzamento strada ecc.

Titolo 4° - Entrate in conto capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

In questa voce sono classificati i contributi in conto capitale ed i trasferimenti da privati.

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

In questa voce sono contabilizzate le entrate provenienti dai sovra canoni B.I.M.

ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le principali voci di questa tipologia sono le ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE. I proventi per permessi di costruire sono stati destinati esclusivamente al finanziamento di spese di investimento.

Titolo 5° - Entrate da riduzione di attività finanziarie

Non sono previste entrate al titolo 5°.

Titolo 6° - Accensione di prestiti

Il bilancio finanziario 2018-2020 non prevede l'accensione di prestiti per la realizzazione di opere pubbliche, ciò al fine di non gravare l'ente di nuovi oneri finanziari a cui con difficoltà potrebbe fare fronte, in sintonia con la manovra attuata nell'esercizio 2015 relativa all'estinzione anticipata di tutti i mutui in essere.

Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Le disponibilità di cassa del Bilancio comunale hanno sempre permesso di non dover beneficiare del ricorso alle anticipazioni di tesoreria. Anche l'attuale livello di liquidità consente di presumere che anche per il triennio 2018-2020 non sarà necessario ricorrere ad anticipazioni. Gli stanziamenti previsti per ciascun esercizio sono inseriti in via prudenziale.

Titolo 9° - Entrate per conto di terzi e partite di giro.

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ENTRATA

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;

b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale. L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente.

LE SPESE

La struttura del nuovo bilancio armonizzato nella parte spesa è mutata in misura maggiore della parte entrata. Il bilancio ex D.Lgs. 118/2011 prevede che la spesa venga classificata in missioni / programmi / titoli / macroaggregati; questi ultimi riprendono gli ex Interventi e non costituiscono più unità di voto del bilancio in Consiglio comunale. Inoltre con l'introduzione del nuovo Piano dei conti finanziario si è reso necessaria una riclassificazione del Piano dei conti del vecchio bilancio con suddivisione e spostamento di alcuni capitoli di spesa per adattarli al nuovo livello minimo di informazione (livello IV).

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale della programmazione della spesa pubblica locale. Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

Si precisa che il Fondo pluriennale vincolato di parte corrente iscritto in spesa riguarda esclusivamente la spesa di personale relativa al FO.RE.G. Il cui pagamento, com'è noto, slitta all'anno successivo.

ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

In sede di previsione non ci sono entrate eccezionali correnti e/o in c/capitale destinate a finanziamento di spese correnti.

SPESE CORRENTI STRAORDINARIE FINANZIATE CON RISORSE ECCEZIONALI

Nel bilancio di previsione del triennio in esame non esiste la fattispecie di spesa.

ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI

L'ente non ha rilasciato garanzie fidejussorie a favore di altri soggetti.

ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA

L'ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti finanziamento che includono una componente derivata.

ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI

Il Comune di Daiano non ha enti od organismi strumentali.

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE.

Si elencano le società partecipate, con la precisazione che i relativi bilanci sono consultabili sui siti istituzionali di ciascuna società.

FIEMME SERVIZI S.P.A - 2,725%

A.P.T. VALLE DI FIEMME soc.consortile a resp.limitata – 0,50%

TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO SPA – 0,0008%

TRENTINO RISCOSSIONI SPA – 0,0064%

CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI – 0,51%

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

L'AVANZO VINCOLATO

Al riguardo si ricorda che l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione è sempre consentito, secondo le modalità di cui al principio applicato 9.2, anche nelle more dell'approvazione del rendiconto della gestione, mentre l'utilizzo delle quote accantonate è ammesso solo a seguito dell'approvazione del rendiconto o sulla base dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo.

Nel bilancio di previsione non si prevede l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione.

Per vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili si intendono i vincoli previsti dalle leggi statali e regionali nei confronti degli enti locali e quelli previsti dalla legge statale nei confronti delle regioni, esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore di terzi, che si configurano come vincoli derivanti da trasferimenti.

ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO EQUILIBRI COSTITUZIONALI

Con la legge n. 243/2012 sono disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012 .

L' art. 9 della Legge n. 243 del 24 dicembre 2012 declina gli equilibri di bilancio per le regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza di cassa, del:

- a) saldo tra le entrate finali e le spese finali;
- b) saldo tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.

La tabella rappresentante li equilibri di finanza pubblica è allegata al bilancio di previsione nonché inserita nel D.U.P., a cui si rimanda per maggiori dettagli.

CONCLUSIONI

Le previsioni di bilancio sono state formulate nel rispetto delle normative vigenti e dei principi contabili approvati con il D.Lgs. 118/2011.